

***Consultazione AU***

***Specifiche tecniche del processo di  
switching gas delibera 77/2018/R/COM***

***Osservazioni Anigas***

*Milano, 3 aprile 2018*

## Premessa

La gestione dello switching gas all'interno del Sistema Informativo Integrato (SII) rappresenta un importante e delicato momento di passaggio verso un nuovo modello di interazione tra gli operatori della filiera; ciò nell'ambito di una generale revisione organica del quadro regolatorio in materia di esecuzione dei contratti di vendita.

Questa grande trasformazione, che presuppone un'attività propedeutica di ampliamento dei contenuti del Registro Centrale Ufficiale (primo popolamento e aggiornamento *on condition*), richiede che i dettagli tecnici operativi siano declinati con la massima precisione, cercando di considerare le peculiarità del settore gas - già caratterizzato dalla presenza di flussi informativi strutturati, standardizzati e consolidati tra i vari soggetti della filiera - rispetto al settore elettrico dove la centralizzazione è già ad uno stadio più avanzato.

In tal senso, riveste grande importanza il dialogo aperto e costruttivo, intercorso con l'Acquirente Unico, affinché gli operatori possano meglio comprendere le logiche sottese alle proposte implementative nonché mettere a disposizione la loro esperienza e competenza per migliorarne l'efficacia.

## Osservazioni generali

In linea generale si rileva come le specifiche tecniche poste in consultazione, nel declinare nel particolare un insieme articolato di disposizioni regolatorie, hanno fatto emergere la necessità di:

- ✓ un maggior raccordo e coordinamento con le regole dell'ARERA.

Si fa riferimento alle incertezze relative a:

- informazioni già contenute nella proposta dell'Acquirente Unico come obbligatorie, ovvero l'informazione relativa all'Utente del Bilanciamento (UdB) associato al PdR oggetto di richiesta di switching, su cui è ancora in corso una consultazione dell'Autorità.
  - meccanismi già introdotti dalla regolazione, quali il sistema indennitario nel settore gas (ex delibera 593/17 che modifica in particolare l'articolo 8 del TIMG ad integrazione delle informazioni per l'eventuale esercizio della revoca dello switching), la cui entrata in esercizio è correlata alla centralizzazione dei processi ma a cui non si fa alcun riferimento nelle specifiche tecniche in consultazione.
- ✓ chiarire le modalità di gestione dei processi durante il periodo transitorio di passaggio degli stessi dalle Imprese di Distribuzione (di seguito ID o DSO) al SII, esplicitando maggiormente le indicazioni in grassetto riportate rispettivamente alle pagine 14 e 23 della Specifica Tecnica in consultazione.

A tal proposito, la previsione di poter richiedere tramite il SII gli switching con decorrenza 1° dicembre e mesi successivi solo a partire dal 1° novembre 2018, potrebbe non garantire sempre il rispetto delle tempistiche di comunicazione del recesso verso l'Utente uscente (infatti, nel passaggio così formulato rientrerebbero solo i casi con parametro di rescindibilità a 3 settimane mentre resterebbero esclusi tutti i casi con tempistiche a 30 giorni o più). È quindi necessario prevedere che, al fine di garantire la corretta informazione dei soggetti coinvolti, per tutti gli switching con decorrenza 1° dicembre 2018, il recesso sia veicolato dall'UdD entrante all'UdD uscente secondo le modalità attuali (mantenendo quindi separata la comunicazione del recesso, secondo le attuali modalità, fermo restando la gestione della richiesta di SW dal 1 novembre tramite il SII).

Con riferimento invece alle risoluzioni contrattuali con tempistiche di invio fissate al mese m-2, sempre al fine di garantire la corretta gestione dell'informazione tra i soggetti coinvolti, è necessario esplicitare che le stesse dovranno essere inviate dall'UdD direttamente al DSO entro la scadenza del 31 ottobre 2018. Tramite il SII potranno essere gestite a partire dal 1° novembre 2018 solo le risoluzioni con decorrenza di invio prevista entro il giorno 10 dello stesso mese di novembre (ovvero quelle con decorrenza prestazione 1° dicembre 2018 e preavviso al mese m-1).

Ciò implicherebbe una gestione "mista" delle attivazioni dei Servizi di Ultima Istanza (SUI) con decorrenza 01/12/2018.

Tale gestione mista, inoltre, appare ulteriormente difficoltosa in quanto il distributore potrebbe non avere le evidenze di tutti gli SW che andrebbero a "neutralizzare" le CA e quindi l'eventuale attivazione dei SUI.

Occorre, quindi, definire una gestione concordata. Si potrebbe concedere agli UdD di inserire, in deroga alle tempistiche in vigore, l'inserimento di tutte le CAx sul SII con decorrenza 01/12/2018 nei primo giorni di novembre 2018.

Chiediamo, infine, di confermare che le CA1 inserite sui sistemi del distributore prima del 01/12/2018, con decorrenza uguale o maggiore al 01/12/2018 verranno prese in carico dal SII tramite il flusso VA1.0050.

Inoltre, dal punto di vista dell'organizzazione delle maschere di processo disponibili sul SII, si sottolinea l'esigenza che siano fornite agli operatori, oltre alla possibilità di interrogare massivamente il Sistema o effettuare l'upload di file multipli per il canale web, servizi di interrogazione organizzati per date di decorrenza sia delle richieste di switching, sia delle risoluzioni contrattuali, sia delle attivazioni dei servizi di ultima istanza.

Anigas sottolinea, infine, l'opportunità di affrontare anche nell'ambito di un tavolo tecnico dedicato, il tema relativo alla centralizzazione delle misure nel SII per verificare che ogni ad ogni flusso centralizzato corrisponda un tracciato per la notifica dei dati di misura tra gli operatori di rete e gli UdD attraverso l'infrastruttura *cloud*. Anigas auspica altresì un'estensione dei servizi del SII al fine di ricomprendere anche le eventuali ulteriori misure (ad esempio relative ad interventi tecnici eseguiti dalle società di distribuzione) funzionali alla gestione del rapporto con il cliente.

### Osservazioni puntuali

Innanzitutto si chiede di chiarire cosa si intende per "PdR attivi" (se si intende a livello fisico di flusso gas oppure a livello contrattuale di presenza o meno di titolarità di un UdD al PdR) al fine di rendere ammissibile o meno alcune pratiche. Non è infatti ancora chiara la definizione dello stato dei PdR per i quali il SII accetterà gli SW, le risoluzioni contrattuali, ed attiverà i SUI.

Di seguito un'ipotesi che chiediamo venga confermata:

Tipologia	pratica										
	SW	CA1	CA2	CA3	CA4	CA5	CA6	CA7	CA8	att. FUI	att. DEF
sospensione	si	si	no	no	no	no	no	no	no	no	no
Morosità	si	si	no	no	no	no	no	no	no	no	no
Pronto Intervento	si	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no
delibera 40	si	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no

Inoltre, confrontando i formati previsti relativi al campo “tipo fornitura” presenti nelle specifiche tecniche del 06/03/2018 relative alla deliberazione 850/2017/R/gas, si evidenzia una diversa codifica:

		Specifiche tecniche	
		850/2017	77/2018
DATI	DESCRIZIONE	FORMATO/VINCOLO	FORMATO/VINCOLO
TIPO_FORNITURA	Tipologia della fornitura attiva sul PdR	Alfanumerico 2: M1= Mercato Libero; M2= Ultima Istanza (FUI); M3=Default (FDD); M4= mercato tutelato.	Alfanumerico 2: M1= mercato tutelato M2= Mercato Libero; M3=Ultima Istanza (FUI) M4= Default (FDD)

Chiediamo venga mantenuto quanto presente nelle specifiche tecniche della del.850/2017

## SWITCHING

### Richiesta switching

- Si propone di snellire le informazioni da inserire nella richiesta di switching al fine di rendere il processo più snello/fluido possibile. Come accaduto sinora e al pari di quanto previsto per il settore elettrico, la richiesta di switching deve contenere un set minimo di informazioni che consentano di verificare alcune condizioni essenziali di ammissibilità (es. abbinamento dati fiscali codice PdR).

A tal fine, si richiede che l'elenco dei dati richiesti ai venditori entranti si limiti strettamente alle informazioni previste all'art. 7.3 dell'Allegato A alla Del. 77/18 e/o strettamente necessarie per la gestione dello switching. Peraltro, questa impostazione è coerente con il fatto che il venditore entrante, a switching esitato positivamente, dovrà aggiornare ed arricchire RCU con le informazioni di sua competenza, quindi anticipare alcuni di questi dati comporterebbe soltanto rischi di maggiore difettosità e un appesantimento delle attività di predisposizione delle richieste.

Lo switching infatti deve avvenire “a parità di condizioni” ossia non si possono modificare/aggiornare le informazioni esistenti; si devono fornire solo le informazioni indispensabili per le operazioni di switch.

Eventuali aggiornamenti/variazioni devono essere rinviata a un momento successivo, a valle dell'acquisizione del PdR.

Pertanto si propone di modificare il flusso SWG1.0050 (pag. 35) come segue:

- Eliminare:
  - ✓ dalla sezione “dati tecnici” i dati su Codice Remi e Tipo PdR
  - ✓ la sezione “dati commerciali” che contiene l'info su tipo fornitura.
  - ✓ dalla sezione “cliente finale/anagrafica” i dati su email, telefono del cliente
  - ✓ dalla sezione “servizio energetico/anagrafica” i dati su email, telefono del gestore calore
  - ✓ la sezione “servizio energetico/indirizzo”

- b) Rendere facoltativi, dalla sezione “cliente finale/anagrafica”, i dati su nome, cognome o ragione sociale del cliente per permetterne la verifica nel caso di completa mancanza del codice fiscale.

Qualora il campo “dati commerciali” non venisse eliminato, come proposto in ottica di snellimento del processo di switching, si richiede almeno l’eliminazione del tipo fornitura relativo al FUI e quello relativo al FDD che risultano essere inammissibili.

- Si chiede venga confermato che il cambio di CC (anche senza cambio di UdD), inviato al DSO, presenterà sempre come data di decorrenza il 1° giorno del mese.

A tal proposito, ribadiamo l’importanza di comunicare al DSO il dato relativo alla CC, sia nei casi di cambio di UdD sia nei cambi di CC. Tale informazione è importante nel contesto della gestione dei reclami e per il monitoraggio/la gestione della c.d. “catena della morosità”.

### **Regole di ammissibilità dello switching (pagina 18).**

- Si chiede conferma circa l’interpretazione del seguente periodo “Nei casi in cui non venga effettuato l’aggiornamento del RCUGAS, il Gestore effettua l’annullamento del flusso SWG e ne dà riscontro agli utenti coinvolti mediante l’apertura di una Pratica di Annullamento AP3, specificando le motivazioni del mancato aggiornamento dell’aggiornamento” ossia che le fattispecie per l’annullamento dello SW e conseguente mancato aggiornamento RCUGAS sono quelle elencate al periodo seguente:

1. è presente una prestazione VTG comunicata successivamente e con data decorrenza precedente o pari alla data di decorrenza dello Switching;
2. è presente una prestazione di cessazione (D01,CA1,SM2,D02) comunicata successivamente e con data decorrenza precedente (non pari) alla data di decorrenza dello Switching;
3. è presente una prestazione SWG1 comunicata successivamente e con la stessa data decorrenza;
4. è presente una prestazione di sospensione per potenziale pericolo o messa in sicurezza per accertamenti delibera 40/04.

Relativamente a quest’ultima prestazione (4) si chiede di precisare le motivazioni per le quali tale fattispecie possa bloccare lo SW.

Sul tema annullamento pratiche, i cui flussi andrebbero maggiormente strutturati, si rimanda al successivo paragrafo specifico.

- Richieste di switching con decorrenza molto posticipata potrebbero creare delle problematiche con eventuali servizi in ingresso (es. Disattivazioni o Risoluzioni Contrattuali). Si chiede di chiarire:

i) se le ID dovranno accettare le prestazioni sopra citate anche in presenza di switch notificati/validati e gestire la loro evasione positiva o negativa in base alla decorrenza delle stesse.

ii) quale sarà la data in cui si potranno considerare definitive le richieste di switch e le risoluzioni contrattuali per scongiurare eventuali annullamenti “tardivi”.

A tal proposito si propone di disegnare un processo nel quale la richiesta di switching “anticipata” viene inoltrata dal SII al distributore in un momento successivo, pur compatibile con la decorrenza, in modo tale da contenere quanto più possibile

l'intervallo temporale in cui possano verificarsi interazioni con prestazioni tecniche concomitanti e confliggenti col cambio fornitore.

Per cui, lato distribuzione, al fine di minimizzare i conflitti con altre prestazioni, si ritiene comunque opportuno che il SII trattenga la richiesta di switching e la inoltri al distributore non prima del secondo mese antecedente la decorrenza prevista.

- Si richiede la corretta interpretazione della gestione della contestualità dei servizi per le casistiche sotto riportate:
  - Se sul sistema del distributore è in corso una prestazione che rende libero il PdR (es. SM2/D01/D02/CA1) e le ID ricevono una richiesta di switch, accettano la richiesta di switch e le danno corso, a meno che la prestazione tecnica si concluda positivamente e precedentemente. Diversamente, se la prestazione tecnica non si conclude positivamente prima della decorrenza dello switch, la stessa dovrà essere annullata? E dare corso allo switch?
  - Se le ID ricevono una richiesta di switch (ammissibile) e successivamente, ma prima della decorrenza dello switch, ricevono una richiesta che porterebbe a rendere libero il PdR (es. D01/D02/SM2/CA1) come devono trattare le richieste? Le accettano e si comportano come nel caso precedente?
  - Nel caso in cui si debba gestire contestualmente il servizio di switch ed una prestazione tecnica che libera il PdR, come verrà gestito qualora quest'ultimo riporti come data di esecuzione la medesima data di decorrenza dello switch (pari al 1° del mese)?

Esempio di gestione:

#### Caso 1

- SW comunicato dall'UdD e validato positivamente dal SII con decorrenza 01/02/2019;
- inserimento di D01 sui sistemi del DSO prima della decorrenza dello SW;
- se la D01 viene eseguita positivamente entro il 31/01/2019, il DSO comunica la chiusura del PdR al SII e quest'ultimo invia le comunicazioni dello SW ai diversi attori coinvolti; se la D01 non viene eseguita positivamente entro il 31/01/2019, il DSO provvede ad annullare la richiesta ed ad aggiornare la titolarità del PdR a partire dal 01/02/2019.

#### Caso 2

- Nel caso di VTG e CA1, sarà il SII a valutare la decorrenza di tali richieste in base alla decorrenza dello SW, e comunicare l'annullamento della prestazione che presenta decorrenza successiva (che non verrà, pertanto, eseguita).
- Inoltre, risulta necessario un intervento nelle procedure del SII ai fini del corretto trattamento delle richieste di switching in presenza di contatore chiuso per morosità: da alcuni riscontri tecnici, attualmente, il SII, in presenza di tali richieste di switching, sembrerebbe modificare autonomamente lo stato del contatore da "chiuso" ad "aperto". Tuttavia si ricorda che la riapertura del contatore non è automatica e di conseguenza si dovrà dar seguito alla riattivazione del PdR solo a seguito della ricezione del flusso di riapertura da parte del distributore.
- Secondo quanto previsto dalla del. 465/2016, e dalle specifiche ora in consultazione (pag.28), a seguito dell'inammissibilità fornita dal SII su risoluzione CA4 su PdR non fruibile, l'UdD dovrà inviare una richiesta di disalimentazione al distributore (con il

vecchio utente). Nel caso in cui tale disalimentazione non venga eseguita, il distributore entro due giorni lavorativi dovrà comunicarlo al SII che provvederà ad attivare il DEFAULT sul (nuovo) cliente richiedente la voltura alla prima data utile. Per tale casistica mancano i flussi di comunicazione tra UdD e Distributore e Distributore e SII. Inoltre, il distributore potrà aggiornare i dati anagrafico/fiscali con quelli del nuovo cliente a seguito della ricezione del flusso UIG1.

Poiché, attualmente, in tale flusso non è previsto il campo TIPOLOGIA DI RISOLUZIONE, chiediamo venga inserito e quindi comunicato anche al distributore. Inoltre, come dovranno essere effettuati eventuali controlli di coerenza (su dati anagrafico/fiscali) da parte del distributore, in caso di attivazione di DEFAULT a seguito di CA4 su PdR non fruibile?

### **Annullamento pratica**

Come indicato nel paragrafo precedente, occorre pubblicare quanto prima le specifiche tecniche del servizio di Annullamento Pratica: tale ST dovrà chiarire in quali circostanze è presentabile la richiesta di annullamento e in quali la revoca, oltre alle relative scadenze. Si suggerisce, inoltre, di prevedere all'interno dei tracciati dei flussi di Annullamento Pratica, oltre al codice pratica, un campo dedicato alla tipologia di prestazione oggetto di annullamento in modo da consentire agli operatori una gestione aggregata coerente con l'organizzazione dei team. In ogni caso, lato distribuzione si ritiene preferibile, per i casi di revoca dello switching per morosità o di ripensamento, prevedere un flusso specifico di comunicazione dal SII alla ID in seno alla prestazione di switching e non un annullamento pratica.

In termini generali, il flusso di annullamento pratica attualmente previsto dal SII è troppo "generalista" e rende difficoltosa la ricerca della specifica transazione originaria cui si riferisce.

Si potrebbe pensare ad un flusso di annullamento più strutturato:

- formato unico per tutte le prestazioni anche diverse dallo switching e dalla risoluzioni contrattuali
- con dei codici di annullamento specifici per ogni tipologia di prestazione e/o tipologia di annullamento/revoca.

In generale, si chiede che il flusso di annullamento di una prestazione venga inviato prima dell'eventuale notifica di una nuova prestazione insistente sullo stesso PdR. Ciò per permettere al DSO di gestire coerentemente la diverse richieste sullo stesso punto di riconsegna secondo una "regola di prevalenza".

### **Notifica dati TIMG (SWG1.0200)**

Come già segnalato nelle Osservazioni generali, si rileva la mancanza del riferimento al Cmor del sistema indennitario.

La deliberazione 593/2017/R/com ha già modificato e integrato il TIMG (art.4.1.b) in relazione allo switching con possibilità di esercizio di revoca (art. 8 TIMG), con l'introduzione del cosiddetto Cmor, per cui si auspica che sin d'ora vengano aggiornati i flussi con queste informazioni affinché la loro struttura sia già pronta quando il sistema indennitario diverrà operativo anche per il settore gas.

Consapevoli che per il settore del gas naturale, la del. 593/2017 rimanda, per tutti gli adeguamenti funzionali (ai sensi del provvedimento stesso e delle Specifiche Tecniche già pubblicate - ultimo aggiornamento del 15/03/2018), ad un termine non ancora deliberato, anche se non è stato ancora implementato (al pari di quanto già previsto nell'elettrico nei flussi SE1.0200 e SE2.0100), sarebbe necessario prevedere sin da subito questa informazione (per ora *blank*) per evitare un successivo rimaneggiamento dei



sistemi IT. Riterremmo quindi opportuno integrare i flussi SWG1.0200 e SWG2.0100 con il campo "PRESENZA\_CMOR".

### **Notifica richiesta di switching dal SII al distributore (SWG2.0050 e SWG2.0100)**

- In particolare il gestore di rete dovrebbe verificare se:
  - a) l'UDD richiedente è titolare di un contratto di distribuzione attivo con il Distributore – ciò presuppone anche "l'abilitazione all'impianto"?
  - b) altra prestazione in corso non compatibile con lo Switching – a quali prestazioni si fa riferimento?
- Nel flusso SWG2.0100 manca il campo relativo all'accessibilità
- Nel SWG2.0100 manca riferimento ad art.22 del. 252/2017/R/com
- Nel flusso non vengono trasmessi i campi relativi al Nominativo del cliente finale, trasmessi dall'UdD al SII, ma solo i dati fiscali. Ne richiediamo l'integrazione. Qualora il dato fiscale ricevuto dal distributore risultasse differente da quello presente sulla propria banca dati quale comportamento deve adottare il distributore?

### **Notifica del recesso gas a UdD e CC uscenti SWG3**

In cosa si differenzia tale flusso da quello SWOUT inviato mensilmente tramite TISG?

## **RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

### **Risoluzione contrattuale per morosità relativa ad un PdR disalimentabile (CA1) (par 5.2.2.1 pag. 24)**

- Non si condivide il riferimento all'utilizzo del flusso D02 in quanto lo stesso dovrebbe essere dismesso, ai sensi degli obblighi di aggiornamento *on condition* del RCU da parte del DSO, come previsti nel paragrafo 5.2 della relativa specifica tecnica ST. Peraltro tale flusso non si ritiene significativo in quanto l'importante è che il venditore riceva l'esito dell'ammissibilità.
- Non si comprende completamente la logica sottostante l'esempio 1, in cui viene eseguito lo Switching e la data di risoluzione del contratto, aggiornata dal processo di switching, è impostata in RCU al 31 del <M>. Sarebbe meglio non dare corso (non accettare) la RC1 se la data di decorrenza è successiva a quella dello switch e pertanto validare positivamente lo switch. In caso di SW ammissibile, se la decorrenza della CA1 è antecedente a quella dello switch, sarebbe opportuno annullare lo switch e dare corso alla CA1; mentre, se la CA1 ha decorrenza successiva o uguale a quella dello switch, sarebbe opportuno annullare la CA1.
- Si chiede di chiarire se nel passaggio "PdR risulta sospeso dell'utente richiedente" con utente richiedente si fa riferimento all'UdD o anche eventualmente alla CC.

### **Risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell'alimentazione (CA2): (par.5.2.2.2, pag. 25)**

- si rileva un'incongruenza tra le tempistiche necessarie per il calcolo della CAM (regolazione prevista art 13.2 ter TIMG e ripresa all'art. 5.2 a) dell'Allegato B della delibera 77/18) e le tempistiche per la relativa verifica da parte del distributore circa il numero massimo di prestazioni di CA per il mese M. Non è infatti possibile valutare tale ammissibilità e la priorità per ogni richiesta di RC in quanto l'algoritmo per il calcolo delle CAM funziona solo ex post a valle di tutte le richieste ricevute;



- inoltre, dovrebbe essere valutata attraverso il distributore la coerenza col processo di morosità in corso sul PdR (congruenza dei dati fiscali sulle richieste SM1-SM2) affinché l'attivazione del default sia coerente, anche in ottica di disalimentazione mediante azione giudiziaria; peraltro, con riferimento alle inammissibilità derivanti dalle incongruenze della catena morosità sopra descritte si rileva l'assenza dei codici di errore

### **Risoluzione contrattuale per motivi diversi dalla morosità**

- Si segnala un possibile errore in scrittura rispetto alle altre pagine del documento in riferimento alle seguenti risoluzioni contrattuali:
  - ✓ Pag. 27 con CA5 si fa riferimento alla risoluzione contratto UdD – CC anziché CA6, come indicata a pag. 22 e nei flussi.
  - ✓ la CA7 a pag. 27 andrebbe intesa come risoluzione contratto per motivazioni diverse dall'inadempimento del cliente finale, anziché contratto non richiesto (ex 153/12), quest'ultimo da indicare con CA5 (pag. 22 e 28 e nei flussi).
- Si chiede di chiarire i casi di risoluzione contrattuale per motivi diversi (CA8)
- Si segnala che non sono presenti le modalità di gestione per le Risoluzioni Contrattuali CA6 (risoluzione contratto tra UdD e CC) e CA7 (per motivi diversi dall'inadempimento del cliente finale). Nelle specifiche gli abbinamenti CAx – Descrizione non sono sempre gli stessi.
- In merito all'ultima specifica risoluzione contrattuale CA5, si precisa che l'ambito di applicazione richiamato a pag. 28 va allineato con il TIRV che comprende anche i clienti non domestici. Peraltro la dicitura di "contratto non richiesto" non sarebbe coerente con il nuovo quadro regolatorio delle misure ripristinatorie volontarie e andrebbe sostituita con "contratto contestato" (dal 01/05/2017 - del. 228/2017/R/com)
- Il SII controllerà autonomamente il UdD (CC) preesistente, per i casi di risoluzione contrattuale CA5?
- Nel flusso di Trasmissione della risoluzione contrattuale da UdD a SII RCG1.0050 (pag. 52) si osserva come l'unico caso in cui la data di decorrenza non sembrerebbe più obbligatoria è la CA1. Quindi ciò significherebbe che la CA avrà effetto nella prima data utile? Chiediamo venga reso obbligatorio.
- Con riferimento al flusso con cui il SII comunica al richiedente l'esito della risoluzione contrattuale ex art. 13 TIMG (notifica verifica TIMG) RCG1.0020 si rileva la mancanza della tabella B codici di Esito (da fornire ad UdD su CA2)
- Nel flusso di Risoluzione Contrattuale (RCG2.0200) non vengono trasmessi i dati fiscali comunicati dall'UdD al SII. Inoltre, nella sezione "Dati Risoluzione", si conferma che il campo "Data\_decorrenza" sarà valorizzato dal SII con data pari all'ultimo giorno del mese M-1? Attualmente le decorrenze di switch e CAx sono sempre pari al 1°giorno del mese (pag. 57)
- Il distributore deve trasmettere ammissibilità sulle CA (rif. CA1 pag.24/ CA2 pag.25/ CA3 pag.26/ CA4-8 pag.27) come descritto nel paragrafo 6.2.2.2, però, si parla di ammissibilità solo in caso di risoluzioni di cui all'art.13ter TIMG, mentre nei flussi vengono indicate anche tutte le altre. I dati relativi alla 13ter TIMG devono essere gestiti con flusso (RCG1.0200). Si chiede di chiarire quanto sopra circa i flussi di (in)ammissibilità del DSO (RCG2.0200) a seguito di ricezioni di flussi di RCG2.0201 anche diversi da CA2.

## ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA

### Attivazione dei servizi di ultima istanza a seguito di Risoluzione del contratto di distribuzione e di trasporto

- Al par 5.3.2.1 (pag. 31) viene indicato che Il distributore deve comunicare al SII gli UdD che soddisfano i requisiti all'accesso con riferimento a ciascun "impianto" di distribuzione, si chiede di chiarire se con il termine impianto si indica il REMI.

Si fa riferimento esclusivamente ai requisiti di accesso (art.12 del. 138/04 aggiornata da del.77/18). La risoluzione di contratti ai sensi dell'art. 26bis del. 138/04 (inadempimento dell'utente, scioglimento del contratto, esempio mancato pagamento fatture etc..) non viene citata. Tale casistica potrà essere gestita con questa casistica o verrà definita una nuova casistica?

Manca flusso di comunicazione, in attesa nuova specifica tecnica

- In generale, si chiede se l'attivazione del SUI a fronte delle risoluzioni contrattuali derivanti dal Trasporto (mancato pagamento FDDT; assenza relazioni valide; Default Trasporto) avverrà su tutti i REMI a cui l'UdD è abilito o solo per il REMI coinvolto? (pag. 32)
- Con riferimento all'attivazione del servizio default trasporto (par. 5.3.2.3, pag. 33) si rileva la mancanza del flusso di comunicazione, in attesa di una nuova specifica tecnica.
- UIG1 – Notifica attivazione SUI a Distributore

Tracciato 0050

- ✓ Il tipo fornitura relativi al mercato libero e tutelato non sono ammissibili, andrebbero eliminati
- ✓ Manca informazione relativa a causale di attivazione (tipo CA ...) – il campo TIPOLOGIA DI RISOLUZIONE è invece presente nel flusso verso il FUI/DEF. mancano però le indicazioni su casi "esogeni" diversi dalle risoluzioni contrattuali derivanti da CAx.

Chiediamo che il campo TIPOLOGIA DI RISOLUZIONE, comprensivo di tutte le possibili risoluzioni venga notificato anche al DSO, ciò per permettere un corretto allineamento tra il RCU del SII e i data-base del distributore.

- ✓ Non è presente flusso su (in)ammissibilità per il distributore. Chiediamo venga gestito il flusso UIG1.0100.

Tracciato UIG1.0200 – Sezione "Dati commerciali": segnaliamo che i campi "Codice\_Ufficio", "Pagamento\_Iva" e "Settore\_Merceologico" ad oggi non sono gestiti dal distributore; i campi dovrebbero essere eliminati.

Tracciato UIG1.0200 – Sezione "ClienteFinale/InformazioneTributi": segnaliamo che i campi "Aliquota\_Accise", "Addiz\_Regionale" e "Altre\_informazioni" ad oggi non sono gestiti dal distributore; i campi dovrebbero essere eliminati.

Infine occorre prevedere la gestione dell'uscita da FDD a FUI a seguito della revoca della morosità (35.5 quater TIVG), manca flusso di comunicazione tra Distributore e SII.

## GESTORE CALORE

Nel caso di presenza del Gestore Calore a cui è abbinato il Beneficiario, ove venga attivato il Servizio di Ultima Istanza è previsto dalla Delibera l'attivazione nei confronti del Beneficiario. Vorremmo capire come avverrà l'aggiornamento anagrafico in RCU.

### DATI FUNZIONALI ALLO SWITCHING (MISURA E ANAGRAFICI)

Chiediamo conferma dell'utilizzo dei flussi 0350, 0351, RSL per la comunicazione dei dati di misura (ed eventuali rettifiche) al SII relativamente ai cambi di titolarità dovuti a switching e attivazione dei SUI, a seguito di risoluzione contrattuale (CAx) e altre tipologie, tramite la piattaforma NEXT CLOUD. L'utilizzo di questi tracciati dovrà dare evidenza della tipologia di dato trasmesso e della pratica abbinata (es. codice flusso CAx e codice pratica).

Per cui, in ottica di integrazione tra le richieste di cambio titolarità (switch, risoluzioni contrattuali, ...) gestite dal SII e flussi di lettura ad essi collegati, chiediamo che i tracciati di comunicazioni (0351/0350/RSL) vengano verificati ed eventualmente adeguati.

Attualmente, infatti, alcuni campi che, si ritiene possano essere utili alle società di vendita per poter collegare le richieste di cambio titolarità (switch, risoluzioni contrattuali, ...) ai flussi di lettura, non sono presenti.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di flusso.

TIPOLOGIA	CAMPI			NOTE
	cod_flusso	cod_servizio	cod_prat_utente	
SW_entrante	351	SW1	CP GESTORE (del flusso SWG2.0050) == CP GESTORE (del flusso SWG1.0100)	la SdV che ha inserito lo SW potrà recuperare la lettura tramite il CP GESTORE
FUI	351	FUI	CP GESTORE (del flusso UIG1.0200) == CP GESTORE (del flusso UIG2.0200)	Il FUI recuperare la lettura di attivazione del SUI tramite il CP GESTORE
DEF	351	DEF	CP GESTORE (del flusso UIG1.0200) == CP GESTORE (del flusso UIG2.0200)	il DEF recuperare la lettura di attivazione del SUI tramite il CP GESTORE
SW_uscente	350	SW1	campo non presente nel tracciato attuale	la SdV che perde il PdR a seguito di SW non ha evidenza di nessuna richiesta che ha portato alla cessazione del punto (a seguito di SW_OUT)
Cax (o altra risoluzione) con attivazione del FUI	350	FUI	campo non presente nel tracciato attuale	la SdV non ha evidenza della richiesta di risoluzione che ha portato alla cessazione del punto (a seguito di attivazione del FUI)
Cax (o altra risoluzione) con attivazione del DEF	350	DEF	campo non presente nel tracciato attuale	la SdV non ha evidenza della richiesta di risoluzione che ha portato alla cessazione del punto (a seguito di attivazione del DEF)

In ogni caso, si segnala l'esigenza che le misure relative a tutti i flussi regolati dalle presenti ST siano disponibili anche in modalità di consultazione e interrogazione massiva delle pratiche direttamente nel SII, in modo da garantire agli operatori di poterle consultare direttamente sul portale.

**CODICI DI ERRORE:**

- Causale 220 “I dati di Esazione o Indirizzo sono incongruenti”: non è un errore che può essere rilasciato dal distributore
- Causale 253 “L’ UdD abbinato alla preesistente fornitura indicato nel flusso non corrispondente a quanto presente negli archivi del Distributore”: non è un controllo fattibile da parte del distributore
- Causale 299 “CP\_GESTORE inesistente o afferente ad una pratica in stato di processo diverso da “In attesa del Distributore””: non è chiaro il caso in cui il distributore può rilasciare tale errore.
- Causale 334 “Data Decorrenza superiore a 365 giorni”: occorre ridefinire tale termine portando a 13 mesi l’anticipo con il quale presentare la richiesta di switch-in considerando che, soprattutto nel segmento non domestico, molti contratti prevedono un preavviso molto ampio che non può essere considerato una condizione di inammissibilità.